



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 68 del 2023, proposto dalle Associazioni denominate LAV, Lega Antivivisezione, e LAC, Lega per l'Abolizione della Caccia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Bernardi, Marialuisa Cattoni e Sabrina Azzolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15, con l'avvocato Marialuisa negli uffici dell'Avvocatura della Provincia;
- Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ISPRA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con la quale è domiciliato *ex lege* in Trento, largo Porta Nuova n. 9;

e con l'intervento di

- Associazione denominata Earth ODV, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Laurenzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia – interveniente *ad adiuvandum*;
- Associazione denominata Centro Internazionale Diritti Umani APS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Cosimo Castrignanò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia – interveniente *ad adiuvandum*;
- Associazione denominata Protezione Animali Natura – Ente provinciale Protezione Animali e Ambiente, PAN – EPPAA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenza Basilavecchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia – interveniente *ad adiuvandum*;
- Comune di Cles, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Sandra Salvaterra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia – interveniente *ad opponendum*;
- Associazioni denominate Animal Liberation ODV, Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente - M.E.T.A., Task Force Animalista e Fondazione Jigen, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Lucia Annicchiarico e David Zanforlini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia – intervenienti *ad adiuvandum*;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 10 in data 27 aprile 2023, con cui è stato autorizzato, ai sensi della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9, un intervento di “rimozione, tramite abbattimento, dell'esemplare di Orso bruno (*Ursus arctos*) identificato in JJ4”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, nonché dei pareri dell'ISPRA in

data 19 aprile 2023 e 20 aprile 2023 espressamente richiamati nel predetto decreto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia Autonoma di Trento, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Associazione denominata Earth ODV, dell'Associazione denominata Centro Internazionale Diritti Umani APS, dell'Associazione denominata Protezione Animali Natura – Ente provinciale Protezione Animali e Ambiente, PAN – EPPAA, del Comune di Cles e delle Associazioni denominate Animal Liberation ODV, Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente - M.E.T.A., Task Force Animalista e Fondazione Jigen;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2023 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;

Considerato che, in esecuzione dell'ordine impartito dal Presidente di questo Tribunale con il decreto cautelare n. 20 del 2023, il Presidente della Provincia ha adottato il decreto n. 10 in data 27 aprile 2023 con il quale, sulla base di un'articolata motivazione, ha disposto: A) di dare atto che le ordinanze n. 1 en. 2 del 2023 *«hanno esaurito i propri effetti, in quanto non sussiste più un pericolo grave e imminente per la salute e l'incolumità pubblica, essendo stata catturata l'esemplare di orso JJ4 e che attualmente risulta custodita in sicurezza nel recinto del Casteller»*; B) di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 9/2018, *«la rimozione tramite abbattimento dell'esemplare di Orso bruno (Ursus arctos) identificato come JJ4»*; C) di incaricare *«l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, con il supporto per quanto di competenza del*

Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento, di procedere ad effettuare la rimozione tramite abbattimento dell'esemplare JJ4»; D) di sospendere la soppressione dell'esemplare JJ4 «fino al giorno 11 maggio 2023, quando verrà, innanzi al TRGA di Trento, la trattazione collegiale dell'incidente cautelare relativo alle proprie ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 08 aprile 2023 prot. n. 274700 e n. 2 del 14 aprile 2023 prot. n. 285579 di cui al ricorso con R.G. n. 49/2023»; E) che «la soppressione dell'esemplare JJ4 sia eseguita al più presto pervenuti gli esiti dell'incidente cautelare di cui sopra»;

Considerato che le Associazioni denominate LAV e LAC - premesso che anche i pareri dell'ISPRA in data 19 aprile 2023 e 20 aprile 2023, richiamati in motivazione dal Presidente della Provincia, sono lesivi in ragione del giudizio ivi espresso in ordine alla pericolosità dell'orsa denominata JJ4 - hanno impugnato il predetto decreto n. 10 del 2023 e tali pareri, chiedendone l'annullamento e deducendo nove motivi di ricorso, che si articolano nelle seguenti censure: A) la misura dell'abbattimento è spropositata perché l'orsa è stata catturata e tale misura è stata disposta solo perché la Provincia «non vuole attivarsi per il trasferimento, contattando il Servizio CITES ed il Ministero dell'Ambiente», come segnalato dall'ISPRA nel parere del 20 aprile 2023, nonché «cooperando con la ricorrente LAV che, lo si ricorda, non è mai stata ricevuta dall'Ente nonostante le numerose richieste»; B) la misura dell'abbattimento consegue all'affermazione della pericolosità dell'animale, ma tale affermazione non trova spiegazione nell'impugnato decreto, né nei due pareri dell'ISPRA, perché per poter correttamente valutare la reale pericolosità di un orso, onde poter individuare la misura più appropriata da adottare, «non si può prescindere da un'analisi delle interazioni che si verificano tra uomo e orso che, nell'ambito di un incontro casuale tra essi, possono evolvere dinamicamente in comportamenti più o meno aggressivi da parte dell'orso come conseguenza naturale del pericolo da esso percepito a causa della presenza ravvicinata dell'uomo», mentre nel caso in esame

non sono stati eseguiti seri accertamenti al riguardo; C) in occasione dell'episodio occorso nel 2020 la Provincia aveva acquisito ben due pareri del Centro di Referenza nazionale per la Medicina forense veterinaria, che argomentavano come *«non ci fossero prove certe circa la dinamica dei fatti raccontata dalle presunte vittime»*, e l'imprescindibilità di accertamenti di medicina forense è stata ribadita dalla Società Italiana delle Scienze forensi veterinarie nella comunicazione del 20 aprile 2023, inviata al Presidente della Provincia e al Ministro della Salute, stante l'esigenza di acclarare *«al di là di ogni ragionevole dubbio»* l'effettiva pericolosità dell'animale; D) sebbene vi sia motivo di ritenere che l'aggressione del giovane Andrea Papi sia dipesa dalla presenza di cuccioli al seguito dell'orsa, come indicato nella relazione del dott. Fico (versata in atti) avente ad oggetto l'episodio oggetto del presente giudizio, tuttavia non v'è traccia degli accertamenti posti in essere dalla Provincia al riguardo, perché non è stata prodotta in giudizio la documentazione richiesta dal Presidente di questo Tribunale con il decreto n. 20 del 2023, tanto più necessaria se si considera che anche il consulente di parte, dott. Marino, nella propria relazione (pure versata in atti), a seguito dell'esame autoptico effettuato sul cadavere del giovane ha evidenziato la necessità di ulteriori verifiche perché è stata *«trascurata, nella ricostruzione del decesso, l'analisi della dinamica dell'aggressione e l'approfondimento circa la finalità»*; E) il denunciato difetto di istruttoria trova conferma nella relazione del dott. Fico, secondo il quale *«dai documenti prodotti dall'Amministrazione Provinciale, non risultano elementi probatori per dare una risposta ai seguenti quesiti: 1. A che ora è avvenuto l'incidente? Hanno influito le condizioni ambientali relative alla luminosità ambientale? Era crepuscolo? Era sera? 2. Il povero ragazzo non ha visto l'orsa e, spostandosi velocemente, vi è andato addosso inconsapevolmente per le particolari condizioni relative alla vegetazione fitta o orografiche (dosso, tornante) del luogo dell'incidente? 3. Ha seguito strettamente il percorso del sentiero o ha attraversato il bosco di corsa in condizioni di scarsa visibilità? 4. Accortosi dell'orsa, si è naturalmente e istintivamente difeso con bastoni, rami, sassi accentuando la*

reazione dell'animale che ha determinato l'esito fatale dell'attacco? 5. Era distratto dall'uso contemporaneo di cuffiette, cellulare? Dare una risposta a questi quesiti non ha assolutamente la finalità di addossare alcuna responsabilità al povero ragazzo ma può permettere di evidenziare quei fattori di rischio che possono migliorare la prevenzione di ulteriori tragici incidenti e chiarire in maniera oggettiva la dinamica dell'incidente», anche perché «da tutti gli episodi di falsi attacchi attribuiti all'orsa JJ4, così come emerge dall'analisi dei documenti prodotti dalla stessa Amministrazione Provinciale e dai pareri dell'ISPRA, non emergono elementi probatori che fanno supporre un'intrinseca pericolosità di JJ4 ma solo che, in tutte le occasioni, ha difeso i propri cuccioli da quello che riteneva un pericolo imminente rappresentato dall'estrema vicinanza di persone»; F) né possono ritenersi sintomatici della pericolosità dell'orsa gli ulteriori episodi menzionati nell'impugnato decreto, perché dal parere dell'ISPRA del 12 agosto 2020 risulta che l'incidente dell'agosto 2020 è stato causato dall'incontro improvviso ed imprevedibile dei due cacciatori con l'orsa, che in quel momento aveva i cuccioli, sia che l'orsa ha interrotto l'attacco non appena ha ritenuto di aver allontanato il pericolo; G) analoghe considerazioni valgono per il secondo episodio menzionato nell'impugnato decreto, relativo al falso attacco a due forestali risalente all'agosto 2022, perché dall'apposita scheda redatta a cura del Servizio Foreste e Fauna della Provincia risulta che «i due forestali si sono avvicinati attivamente e volontariamente, superando la distanza di sicurezza, verso un'orsa che si stava alimentando per vederla più da vicino», sicché il falso attacco era quasi inevitabile, e che le lesioni «non sono state provocate da un contatto diretto con l'orsa, ma dalla caduta verificatasi durante la fuga»; H) dalla relazione del dott. Fico risulta altresì che l'ISPRA nel proprio parere del 5 agosto 2022 aveva segnalato alla Provincia «un'altra misura, non letale, che avrebbe ragionevolmente impedito l'incidente dello scorso aprile: la sterilizzazione di JJ4 che, quindi, in assenza di prole non avrebbe avuto atteggiamenti difensivi», ma la Provincia di Trento

nell'estate 2022 ha deciso di non optare per tale misura; I) sebbene il tema della pericolosità dell'orsa sia connesso all'esigenza di garantire l'incolumità pubblica, tuttavia *«le misure soppressive devono essere strettamente proporzionate anche alla luce dello status dell'orso quale animale particolarmente protetto, per decisione del legislatore nazionale e sovranazionale»*, ma di questa scelta legislativa non v'è traccia in motivazione e l'omissione è sintomatica del vizio di eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di ponderazione dei contrapposti interessi, perché la tutela dell'incolumità pubblica *«non determina affatto la dequotazione o il disinteresse o la scontata recessione di un altro o di altri interessi, pure riconosciuti dall'ordinamento, dal Trattato e dalla nostra Costituzione»*; L) nell'impugnato decreto si afferma che *«il PACOBACE non fornisce i criteri per scegliere fra le azioni previste»*, ma tale affermazione è errata perché il piano indica i criteri per valutare, caso per caso, la pericolosità di ciascun orso e prevede misure alternative all'abbattimento, mentre il Presidente della Provincia *«ha optato per la soluzione radicale, in assenza di accertamenti di medicina forense circa le dinamiche dell'incidente e senza, in ogni caso, aver preventivamente e positivamente dimostrato la non praticabilità di altre alternative»*; M) il Presidente della Provincia neppure ha considerato che, ai fini della scelta della misura più appropriata, rileva anche il rapporto ISPRA-MUSE del gennaio 2021, denominato *“Orsi problematici in provincia di Trento. Conflitti con le attività umane, rischi per la sicurezza pubblica e criticità gestionali. Analisi della situazione attuale e previsioni per il futuro. Rapporto tecnico”* (di seguito Rapporto ISPRA-MUSE del 2021), che dedica un intero capitolo (il cap. 1.3.) alla disamina dei singoli casi di pericolosità degli orsi, individuando due macrocategorie - quella degli *“orsi potenzialmente pericolosi”*, per i quali è consigliato un attento monitoraggio, e quella degli *“orsi ad alto rischio”*, nei confronti dei quali possono essere adottate misure energiche, ma non necessariamente l'abbattimento - e, quindi, sulla base di questa classificazione, *«per gli orsi solo potenzialmente pericolosi, come potrebbe essere JJ4, è suggerita*

dal rapporto - anche in linea con l'articolo 13 TFUE e della normativa italiana sulla protezione degli orsi, che mirano ad impedire il loro ingiustificato abbattimento - l'applicazione di misure diverse dall'abbattimento»; N) sebbene il Presidente della Provincia richiami in motivazione anche le "Linee guida per l'attuazione della legge provinciale n. 9 /2018 e dell'articolo 16 della direttiva Habitat", approvate dalla Giunta della Provincia di Trento con la delibera n. 1091 del 25 giugno 2021 (di seguito denominate Linee guida del 2021), precisando che secondo tali Linee guida è «preferibile che per gli orsi classificati nei livelli più alti della pericolosità sia adottata la misura dell'abbattimento», occorre tuttavia «contestualizzare» tale affermazione in quanto nelle stesse Linee guida «viene presa in considerazione (in alternativa all'abbattimento) l'opzione della traslocazione» dell'esemplare pericoloso, mentre la misura prospettata dall'Associazione LAV con la nota indirizzata alla Provincia e al Ministero dell'Ambiente in data 12 aprile 2023 «è del tutto estranea all'ipotesi presa in considerazione dalle Linee guida, in quanto trattasi di allocazione in un santuario estero, in grado di fornire tutte le garanzie», sicché l'impugnato decreto è illegittimo anche perché la Provincia «non ha minimamente approfondito il tema ed ha preferito bollare come generiche le disponibilità perché evidentemente non tollera intromissioni nella decisione già assunta e continuamente ripetuta della soppressione dell'orsa»; O) l'ulteriore argomento utilizzato per giustificare la misura dell'abbattimento, secondo il quale «l'orsa JJ4 deve essere soppressa così l'altro povero orso M49, costretto a rimanere rinchiuso per ostinata volontà contraria ai plantigradi (tutti non solo quelli "cattivi" di Provincia di Trento), potrà occupare due posti anziché uno», è palesemente irragionevole sia perché «in nessun caso può ipotizzarsi un'uccisione di un esemplare di orso (JJ4) al solo scopo di dover far spazio ad un altro (nella specie M49) all'interno della struttura, dove peraltro hanno risieduto per anni in contemporanea i poveri orsi DJ3 e M57, in seguito traslocati in altre strutture estere», sia perché il centro del Casteller è

inadeguato non già in quanto non può ospitare più di un orso per volta, bensì in quanto *«un orso non può e non deve essere trattenuto a lungo in angusti spazi del tutto incompatibili con le caratteristiche etologiche di animali che si spostano anche di chilometri in un giorno»*, e quindi la misura della captivazione permanente si rivela *«antistorica e si pone al di fuori dell'ordinamento giuridico»*;

P) sebbene l'ISPRA nel parere depositato in data 20 aprile 2023 ribadisca come *«tanto la soppressione dell'esemplare, quanto il trasferimento per captivazione permanente in sito adeguatamente recintato esterno alla Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, siano entrambe opzioni coerenti rispetto a quanto statuito dalle linee guida tecniche in materia»*, il Presidente della Provincia nell'impugnato decreto mantiene *«un approccio del tutto generico e superficiale sull'aspetto dirimente della traslocazione»*, senza considerare che l'ISPRA ha demandato al Servizio CITES l'accertamento dei requisiti di sicurezza delle strutture di destinazione, sicché era onere della Provincia attivarsi per ottenere le necessarie garanzie, e senza considerare che l'Associazione LAV può farsi carico dei costi per il trasferimento dell'animale (come già prospettato nelle formali proposte trasmesse alla Provincia), fermo restando che non è condivisibile *«la tesi per cui alla soppressione di un animale si può porre rimedio solo se le associazioni si fanno carico di tutte le spese per le soluzioni alternative»*;

Q) i due pareri resi dall'ISPRA *«sono del tutto superficiali e non spiegano perché l'Istituto sia giunto alle drastiche conclusioni che hanno costituito la base tecnica del decreto provinciale gravato»*, specie se si considera che manca un'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente del 5 aprile 2023;

Considerato che il Presidente di questo Tribunale con il decreto cautelare monocratico n. 27 in data 2 maggio 2023 ha accolto la domanda di sospensione del decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 2023, proposta ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. dalle Associazioni ricorrenti, fissando la camera di consiglio del 25 maggio 2023 ed evidenziando in motivazione, tra l'altro, che: A) la moratoria prevista dal provvedimento stesso sino alla data del giorno 11 maggio 2023 è

«inidonea a sovvenire all'istanza cautelare della parte ricorrente, in quanto riferita alla data della camera di consiglio già a suo tempo fissata da questo stesso Tribunale per l'esame in sede collegiale delle ordinanze contingibili e urgenti nn. 1 e 2 del 2023 emesse sempre con riguardo all'abbattimento dell'orsa JJ4»; B) «la predetta data dell'11 maggio 2023 non risulta di per sé congruente con la tempistica del nuovo procedimento cautelare contemplata dall'art. 55, comma 5, c.p.a., e tale circostanza non può che essere ovviata ... mediante la fissazione di una moratoria più estesa nel tempo e, quindi, del tutto rispondente alle necessità del presente processo»;

Considerato che, allo stato, le censure dedotte con il ricorso introduttivo non sono supportate dal *fumus boni iuris* - anche alla luce delle articolate difese svolte dalla Provincia di Trento con la memoria depositata in data 22 maggio 2023 - per le ragioni di seguito indicate;

Premesso - anche in ragione dell'ampia risonanza mediatica della vicenda nella quale s'inserisce l'adozione del decreto n. 10 del 2023, vicenda la cui gravità è palesata dalla perdita della vita del giovane Andrea Papi, e avuto riguardo alle affermazioni di una delle Associazioni intervenienti, che ha denunciato *«le numerose colpevoli omissioni della Provincia nella prosecuzione di progetti finanziati a livello europeo che avrebbero forse potuto consentire di prevenire le attuali difficoltà della Provincia nella gestione della problematica»* - che l'oggetto del presente giudizio è costituito solo dall'accertamento della legittimità, o meno, di tale decreto, nei limiti del sindacato giurisdizionale tipico della giurisdizione di legittimità del Giudice amministrativo, come delineato dal codice del processo amministrativo (e, in particolare, dall'art. 7, comma 6, del codice dal quale si desume, a contrario, che nella giurisdizione di legittimità il Giudice non può sindacare il merito delle scelte dell'Amministrazione e non può sostituirsi ad essa), mentre esula dalla competenza di questo Tribunale (anche in ragione di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, secondo periodo, cod. proc. amm., che esclude il

sindacato del Giudice amministrativo sugli “atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico”) ogni valutazione su temi quali: A) le problematiche di carattere generale relative alla convivenza tra uomo e orso, a seguito dell’implementazione del Programma Life Ursus; B) l’attualità, o meno, del Programma Life Ursus e la complessiva gestione del Programma stesso da parte delle Amministrazioni competenti; C) l’idoneità, o meno, delle misure previste dal PACOBACE, nei confronti degli orsi cc.dd. problematici e pericolosi, a prevenire e fronteggiare incidenti tra uomo e orso nel territorio della Provincia di Trento, del tipo di quello che ha visto protagonista l’orsa denominata JJ4; D) le ragioni per cui l’orsa al momento dell’aggressione del giovane si trovava in libertà, nonostante i ripetuti episodi dei quali l’orsa stessa si era resa protagonista, l’ultimo dei quali risale al 22 giugno 2022, ma non risulta oggetto di provvedimenti adottati dalle Amministrazioni competenti;

Premesso - anche in ragione dell’altrettanto ampia risonanza mediatica dei provvedimenti monocratici finora adottati dal Presidente di questo Tribunale, ivi compreso il suddetto decreto cautelare n. 27 in data 2 maggio 2023 - che le considerazioni svolte in tali provvedimenti monocratici e le conseguenti misure cautelari disposte ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm. devono essere intese alla luce della necessità di fronteggiare situazioni di “*estrema gravità ed urgenza*” (come quella derivante da un ordine di abbattimento), che non hanno consentito la dilazione dell’esame delle domande cautelari formulate con i ricorsi aventi ad oggetto il decreto n. 10 del 2023 (ivi compresa quella in esame) fino alla data dell’odierna camera di consiglio, mentre le considerazioni svolte nella presente ordinanza costituiscono il frutto di un più approfondito esame collegiale delle molteplici, delicate e complesse questioni sottese alla decisione, da ultimo adottata dal Presidente della Provincia con il decreto n. 10 del 2023, di autorizzare la rimozione tramite abbattimento dell’animale nell’esercizio del potere attribuitogli dall’art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 9/2018, sebbene l’orsa stessa sia attualmente custodita nel recinto del Casteller e, quindi, sia venuto meno il pericolo

grave e imminente per la salute e l'incolumità pubblica;

Premesso inoltre che, allo stato, si configura una potenziale causa di inammissibilità delle censure aventi ad oggetto la scelta della misura dell'abbattimento dell'orsa in quanto: A) in conformità con quanto previsto dalla direttiva 112/43/CEE, l'art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 9/2018, nell'autorizzare *“il prelievo, la cattura o l'uccisione”* dell'animale, non prevede una graduazione tra queste misure limitandosi a imporre la preventiva acquisizione del parere dell'ISPRA e a subordinare l'adozione di una di queste misure alla duplice *“condizione che non esista un'altra soluzione valida e che il prelievo non pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale”*; B) come evidenziato nel decreto n. 10 del 2023 *«il PACOBACE non fornisce i criteri per scegliere fra le azioni previste»* dall'art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 9/2018, perché il piano stesso al punto 3.4.2. (rubricato *“Definizione delle procedure d'intervento”*) non fissa una graduazione tra le misure della cattura con rilascio allo scopo di spostamento e/o radiomarcaggio, della cattura per captivazione permanente e dell'abbattimento, limitandosi a prevedere che *«l'eventuale abbattimento di un orso richiede una specifica autorizzazione da parte del Ministero, concessa sulla base di un parere dell'INFS»* (ora ISPRA) e che *«nel caso, quindi, in cui un soggetto d'orso assuma atteggiamenti che possano comportare un concreto rischio per l'incolumità delle persone, il Soggetto decisore, valutate le informazioni in suo possesso, il grado di problematicità dell'orso, la praticabilità di soluzioni alternative idonee a risolvere e/o contenere i problemi e gli eventuali rischi connessi alla presenza dell'orso problematico, e l'impatto derivante da tale rimozione sullo status di conservazione della popolazione, potrà richiedere al Ministero, per quel singolo caso, l'autorizzazione a procedere all'abbattimento dell'individuo»* (fermo restando che attualmente l'art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 9/2018 prevede la competenza del Presidente

della Provincia); C) invece nelle *“Linee guida per l’attuazione della legge provinciale n. 9 /2018 e dell’articolo 16 della direttiva Habitat”*, approvate dalla Giunta della Provincia di Trento con la delibera n. 1091 del 25 giugno 2021 (di seguito denominate Linee guida del 2021) si legge, al par. 5.3 (rubricato *“La rimozione attraverso l’abbattimento”*), che *«Nei casi degli atteggiamenti descritti ai punti 13, 14 , 15, 16, 17 e 18 (i più gravi nella scala che va da 1 a 18)della Tabella 3.1 del Pacobace, vista l’impossibilità di eliminare tali comportamenti con la mera radiocollarizzazione e di spostare altrove gli esemplari problematici, è necessario procedere, in assenza di altre soluzioni valide, alla loro rimozione nel rispetto delle procedure e delle condizioni poste dalla normative. Per “rimozione” si intendono alternativamente la riduzione in cattività permanente o l’abbattimento. Avuto riguardo a quanto sopra esposto in relazione agli importanti limiti intrinseci della captivazione permanente quale strumento di rimozione degli orsi nel medio-lungo periodo, l’azione energica da adottarsi nel caso di atteggiamenti descritti ai citati punti 13, 14, 15, 16, 17 e 18 (i più gravi nella scala che va da 1 a 18) è in particolare quella dell’abbattimento (lettera K)»*; D) questo Tribunale con la sentenza n. 31 del 2022 ha dichiarato inammissibile un ricorso proposto avverso le parti delle Linee guida del 2021 diverse da quelle che richiamavano l’applicazione dell’ordinanza contingibile e urgente per la rimozione di orsi pericolosi (le quali sono state, invece, ritenute immediatamente lesive con la precedente sentenza di questo stesso Tribunale n. 150 del 2021, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1937 del 2022), con la seguente motivazione: *«...deve essere accolta l’eccezione formulata dalla resistente Provincia autonoma di Trento, che ne deduce l’inammissibilità, poiché le Linee guida oggetto di impugnazione, ad un attento esame, rivestono la natura di atto generale non suscettibile di immediata impugnazione, se non in uno con i relativi atti applicativi, i soli realmente lesivi delle posizioni delle parti ricorrenti. Tale qualificazione, a ben vedere, è già stata avanzata incidentalmente da questo Tribunale nella sentenza n. 150 del 2021, ... e deve essere confermata in questa sede, con riferimento alle parti delle Linee guida*

gravate con il mezzo in esame. Trattasi infatti di previsioni che devono trovare applicazione attraverso gli strumenti ordinari posti a disposizione della Provincia al riguardo: ossia in particolare provvedimenti ordinari previsti dalla legge provinciale n. 9 del 2018, per l'adozione delle azioni conseguenti ai comportamenti dell'orso; ... Sarà pertanto in sede di adozione degli atti applicativi, che devono essere motivati ed assunti nel rispetto dell'iter procedurale puntualmente previsto dal quadro normativo e applicativo di riferimento (nel quale ultimo rientra anche il PACOBACE, ed ora anche le Linee guida oggi in considerazione), che le Associazioni potranno far valere le eventuali censure anche nei confronti delle Linee guida»; E) le previsioni di cui al par. 5.3 delle Linee guida del 2021 si traducono, quindi, in veri e propri autovincoli amministrativi, anche perché nello stesso PACOBACE si legge che «Le procedure predisposte per intervenire su orsi problematici o in situazioni critiche debbono consentire interventi tempestivi ed efficaci. Nell'imprevedibilità e varietà delle possibili situazioni che si possono verificare, il Soggetto decisore deve potersi muovere con sufficiente autonomia per la realizzazione d'interventi il più possibile preconfigurati e codificati. È importante, infatti, evitare che, a causa di ritardi decisionali connessi ad aspetti burocratici e/o organizzativi, gli stati di crisi degenerino in situazioni che possono rivelarsi pericolose per la sicurezza e l'incolumità pubblica»; F) nella motivazione dell'impugnato decreto n. 10 del 2023 è stato rimarcato che le Linee guida del 2021 «ritengono preferibile che per gli orsi classificati nei livelli più alti della pericolosità sia adottata la misura dell'abbattimento», rispetto alle altre misure previste dall'art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 9/2018; G) la stessa Provincia di Trento nella memoria difensiva depositata in data 22 maggio 2023 ha ribadito che la misura dell'abbattimento è stata disposta in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee guida del 2021; H) anche l'ISPRA, nel parere depositato in data 20 aprile 2023 e richiamato nel decreto n. 10 del 2023, ha evidenziato come «tanto la soppressione dell'esemplare, quanto il trasferimento

per la captivazione permanente in sito adeguatamente recintato esterno alla Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, siano entrambe opzioni coerenti rispetto a quanto statuito dalle linee guida tecniche in materia»; I) dunque le Associazioni ricorrenti per contestare la scelta della misura dell'abbattimento dell'orsa avrebbero dovuto impugnare anche le Linee guida del 2021, che si configurano alla stregua di un atto presupposto recante puntuali autovincoli amministrativi (cfr. al riguardo Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1321, ove è stato evidenziato che «la “riduzione” della discrezionalità amministrativa (anche tecnica) può essere l'effetto: ... sul piano “sostanziale”, degli auto-vincoli discendenti dal dipanarsi dell'azione amministrativa, contrassegnata dal crescente impiego di fonti secondarie e terziarie che si pongono spesso come parametri rigidi per sindacare l'esercizio della funzione amministrativa concreta (anche se originariamente connotata in termini discrezionali)») e, quindi, come un atto da censurare unitamente ai relativi provvedimenti applicativi, tra i quali rientra l'impugnato decreto n. 10 del 2023;

Premesso altresì che, allo stato, si configura un'ulteriore potenziale causa di inammissibilità delle censure aventi ad oggetto la scelta della misura dell'abbattimento dell'orsa in quanto: A) l'ISPRA, nel parere depositato in esecuzione del decreto presidenziale cautelare n. 20 del 2023 e richiamato nell'impugnato decreto n. 10 del 2023, ha evidenziato che nel rapporto ISPRA-MUSE del gennaio 2021, denominato “*Orsi problematici in provincia di Trento. Conflitti con le attività umane, rischi per la sicurezza pubblica e criticità gestionali. Analisi della situazione attuale e previsioni per il futuro. Rapporto tecnico*” (di seguito Rapporto ISPRA-MUSE del 2021), ove sono analizzati tutti i dati relativi agli orsi problematici fino a quel momento osservati nella provincia di Trento, «sono state individuate due categorie di orsi in base ai comportamenti registrati: - Orsi potenzialmente pericolosi ossia gli orsi confidenti, che sono tali con alta probabilità come conseguenza di condizionamento alimentare, categorie del PACOBACE: 13, entrano nei centri abitati, 16, seguono le persone, 17,

cercano di penetrare in abitazioni anche frequentate stagionalmente e 15, orsi che attaccano e causano il ferimento di persone per la prima volta in difesa dei piccoli, della propria preda o perché provocati in altro modo. - Orsi ad alto rischio, ossia orsi responsabili di attacchi non provocati a persona (categoria 18 del PACOBACE), orsi appartenenti alla categoria 15, ma in associazione ad altri comportamenti pericolosi o che attaccano una seconda volta, e orsi confidenti soggetti a condizionamento alimentare che manifestano ripetutamente e con crescente intensità comportamenti ascrivibili alle categorie 13 e 16 e per i quali la dissuasione sia risultata inefficace»; B) nel predetto parere l'ISPRA ha poi precisato che, «alla luce della documentazione ricevuta dalla Provincia Autonoma di Trento, a partire dal giugno del 2020 vengono ... riportati gli eventi di cui l'orsa JJ4 si è resa responsabile: - un attacco con ferimento avvenuto nel giugno 2020, presumibilmente connesso alla presenza dei cuccioli nati nello stesso anno: categoria 15 della tabella 3.1 del Piano d'Azione interregionale per la Conservazione dell'Orso Bruno sulle Alpi Centro-Orientali (PACOBACE - AA.VV, 2010), così come modificato dal Decreto Direttoriale del MATTM Prot. 0015137 PNM del 30/07/2015, e categoria "potenzialmente pericoloso", secondo le categorie individuate nel rapporto ISPRA-MUSE (2021), pag.12-13; - un primo falso attacco avvenuto nell'agosto 2020, nei confronti di due forestali recatisi sul posto in cui era documentata tramite telemetria la presenza dell'individuo: categoria 11 tabella 3.1 del PACOBACE, così come modificato dal Decreto Direttoriale del MATTM Prot. 0015137 PNM del 30/07/2015; - un secondo falso attacco avvenuto nel giugno 2022, presumibilmente legato alla presenza dei cuccioli nati nello stesso anno: categoria 11 tabella 3.1 del PACOBACE, così come modificato dal Decreto Direttoriale del MATTM Prot. 0015137 PNM del 30/07/2015. La dinamica è apparsa caratterizzata da una particolare aggressività dell'orso nei confronti del ciclista oggetto del falso attacco; - un attacco letale avvenuto il 5 aprile u.s., in presenza di giovani dell'anno precedente: riconducibile

alla categoria 18 della tabella 3.1 del PACOBACE, così come modificato dal Decreto Direttoriale del MATTM Prot. 0015137 PNM del 30/07/2015, e categoria ad “alto rischio”, secondo le categorie individuate nel Rapporto ISPRA-MUSE del 2021, pag.12-13»; C) nel medesimo parere l’ISPRA ha evidenziato altresì che, «rispetto a quanto riportato per le vie brevi dal Servizio Fauna della Provincia Autonoma di Trento all’Istituto, il comportamento di JJ4 nei giorni precedenti la recente cattura, sembrava evidenziare un livello di aggressività particolarmente elevato, desumibile dai rilevamenti effettuati con fototrappole», ed ha conclusivamente affermato come il comportamento dell’orsa denominata JJ4 «sia ascrivibile alla categoria n.18 del PACOBACE, cui viene attribuito il livello più alto di pericolosità, e alla luce della reiterazione dei comportamenti aggressivi, che sembrano anche evidenziare un progressivo aumento del livello di aggressività, JJ4 rientri nella categoria ad “alto rischio” del sopracitato rapporto ISPRA-MUSE per la quale è raccomandata l’immediata rimozione»; D) la stessa Provincia di Trento nella memoria difensiva depositata in data 22 maggio 2023 ha ribadito che la misura dell’abbattimento è stata disposta anche in conformità alle indicazioni contenute rapporto ISPRA-MUSE del gennaio 2021; E) dunque le Associazioni ricorrenti per contestare la scelta della misura dell’abbattimento dell’orsa avrebbero dovuto impugnare anche il Rapporto ISPRA-MUSE del 2021 - che si configura anch’esso alla stregua di un atto generale presupposto recante puntuali autovincoli amministrativi (e, come tale, da censurare unitamente ai relativi atti applicativi) nella parte in cui include nella categoria degli “orsi ad alto rischio” non solo gli “orsi responsabili di attacchi non provocati a persona”, ossia gli orsi rientranti nella casistica n. 18 del PACOBACE, ma anche gli orsi rientranti nella casistica n. 15 del PACOBACE, ossia gli “orsi che attaccano e causano il ferimento di persone per la prima volta in difesa dei piccoli, della propria preda o perché provocati in altro modo”, se “in associazione ad altri comportamenti pericolosi o che attaccano una seconda volta” - proprio in quanto nel decreto n. 10 del 2023 il giudizio sulla pericolosità dell’orsa è stato mutuato dall’inquadramento

dell'esemplare nella categoria degli "orsi ad alto rischio" di cui al Rapporto ISPRA-MUSE del 2021;

Considerato che, a differenza di quanto dedotto dalle Associazioni ricorrenti nel primo motivo, la circostanza che l'orsa sia stata catturata non è sufficiente per ritenere che la misura dell'abbattimento sia spropositata, perché tale misura è stata disposta ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 9/2018, secondo il quale il Presidente della Provincia, se ricorrono i presupposti fissati da tale articolo, può "autorizzare il prelievo, la cattura o l'uccisione, a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che il prelievo non pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale", e - come si avrà modo di evidenziare - nella motivazione dell'impugnato decreto sono state ampiamente illustrate le ragioni per le quali il Presidente della Provincia ha ritenuto non sussistenti valide alternative all'abbattimento, non potendosi intendere come una valida alternativa la generica disponibilità manifestata dall'Associazione LAV, la quale con la nota del 12 aprile 2023 si è effettivamente candidata a provvedere al trasferimento dell'animale «in un santuario-rifugio sicuro» non meglio identificato, ma non risulta che abbia poi formalmente assunto l'impegno a organizzare tale trasferimento e a farsi carico dei relativi oneri;

Considerato che, a differenza di quanto dedotto dalle Associazioni ricorrenti sempre nel primo motivo, non appaiono necessarie ulteriori verifiche sulla causa del decesso del giovane Andrea Papi, perché il quadro fattuale dell'aggressione da parte dell'orsa denominata JJ4 risulta adeguatamente ricostruito - alla luce delle analisi eseguite presso la Fondazione E. Mach sul materiale biologico rinvenuto sul luogo dell'aggressione e del referto dell'autopsia eseguita sul cadavere del giovane - dal Presidente della Provincia: A) sin dalla propria ordinanza n. 2 del 2023 (richiamata nel decreto n. 10 del 2023), ove è stato evidenziato che «in data 12 aprile 2023 la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trento

ha comunicato che dalle analisi eseguite presso la Fondazione E. Mach sul materiale biologico rinvenuto sul luogo dell'aggressione, il fatto risulta attribuibile all'esemplare individuato come JJ4» e che «l'orsa è identificabile in quanto dotata di radiocollare e di marche auricolari, ben visibili per quanto non più funzionanti, e che pertanto non è necessario sottoporla a test genetici che ne confermino l'identità prima di procedere all'abbattimento»; B) anche nell'impugnato decreto n. 10 del 2023, ove è stato evidenziato che «sin dai primi rilevamenti effettuati, è apparso verosimile che la causa del decesso fosse da attribuire all'aggressione di un animale appartenente alla specie orso bruno, visti anche i campioni di pelo repertati in loco e la natura delle ferite riportate dalla vittima, compatibili con una prolungata e violenta azione dell'animale selvatico sull'uomo»;

Considerato che sempre avuto riguardo al quadro fattuale dell'aggressione - fermo restando quanto si è già detto in merito all'omessa impugnazione del Rapporto ISPRA-MUSE del 2021 - comunque non rileva in questa sede la circostanza (valorizzata nel primo e nel secondo motivo di ricorso) che l'aggressione del giovane possa essere stata determinata dall'istinto dell'orsa di proteggere i cuccioli al seguito, perché nell'impugnato decreto n. 10 del 2023 è stato evidenziato che l'ISPRA, nel parere depositato in data 20 aprile 2023, ha ribadito che il comportamento dell'orsa in occasione dell'episodio del 5 aprile 2023 è «*ascrivibile alla categoria n.18 del PACOBACE, cui viene attribuito il livello più alto di pericolosità*», e comunque, «*alla luce della reiterazione dei comportamenti aggressivi, che sembrano anche evidenziare un progressivo aumento del livello di aggressività*», l'orsa stessa rientra «*nella categoria ad "alto rischio" del sopracitato Rapporto ISPRA-MUSE per la quale è raccomandata l'immediata rimozione*»;

Considerato che, a differenza di quanto dedotto dalle Associazioni ricorrenti sempre nel secondo motivo, i tre episodi indicati dall'ISPRA nel parere depositato in data 20 aprile 2023 - ossia l'attacco con ferimento avvenuto nel giugno 2020, presumibilmente connesso alla presenza dei cuccioli nati nello stesso anno, il falso

attacco avvenuto nell'agosto 2020 nei confronti di due forestali e il secondo falso attacco avvenuto nel giugno 2022, anch'esso presumibilmente legato alla presenza dei cuccioli nati nello stesso anno - sono stati valutati, dapprima dall'ISPRA e poi dal Presidente della Provincia, unitamente all'attacco letale del 5 aprile u.s., non solo come singolarmente sintomatici della pericolosità l'animale, bensì come più che sufficienti, se considerati complessivamente, per classificare l'animale stesso tra gli "*orsi ad alto rischio*", a prescindere dalle cause dei singoli attacchi;

Considerato che nessun rilievo assume la circostanza (valorizzata nel terzo motivo di ricorso) che la Provincia non abbia dato seguito alla proposta dell'ISPRA di procedere alla sterilizzazione dell'orsa, perché non si comprende come tale circostanza possa oggi valere a escludere che la condotta dell'orsa in occasione dell'episodio del 5 aprile u.s. venga ascritto alla categoria n.18 del PACOBACE e, quindi, a escludere che l'animale venga classificato tra gli "*orsi ad alto rischio*" ai quali si riferisce il Rapporto ISPRA-MUSE del 2021;

Considerato che la censura dedotta con il quarto motivo, incentrata sull'eccesso di potere per omessa ponderazione dei contrapposti interessi, è fondata essenzialmente sulla circostanza che nell'impugnato decreto non sia stato illustrato lo status (oramai ben noto anche ai "*non addetti ai lavori*") dell'orso quale animale protetto, ma è palesemente smentita dall'articolata motivazione del decreto stesso, da cui risulta che sono stati adeguatamente acquisiti e valutati non solo i fatti, ma anche gli interessi rilevanti ai fini dell'esercizio del potere di cui all'art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 9/2018;

Considerato che, fermo restando quanto si è detto in merito all'omessa impugnazione delle Linee guida del 2021, l'articolata motivazione dell'impugnato decreto n. 10 del 2023 dimostra altresì l'infondatezza del quinto motivo di ricorso, perché le misure alternative all'abbattimento sono state adeguatamente considerate, ma il Presidente della Provincia - conformandosi alle Linee guida del 2021 e al parere dell'ISPRA depositato in data 20 aprile 2023 (parere ove è stata rimarcata,

tra l'altro, la *«possibile aggressività tra esemplari diversi di orsi, di per sé problematici e pericolosi, quando obbligati a stretta vicinanza, se non diretta condivisione di uno stesso spazio fisico»*), e sulla base di ulteriori valutazioni discrezionali e tecnico-discrezionali (richieste dall'art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 9/2018 ai fini della concreta individuazione della misura da adottare) - non ha ritenuto le misure alternative idonee a fronteggiare la pericolosità dell'orsa, evidenziando in motivazione che: A) le Linee guida del 2021 riconoscono, al capitolo 5.2.1., che *«la cattura per radiocollarizzazione costituisce una misura certamente valida per il monitoraggio intensivo degli esemplari ed è propedeutica rispetto ad altre azioni (quali ad esempio la dissuasione), ma non può essere considerata misura atta a gestire il pericolo e per tutelare l'incolumità delle persone»*; B) le stesse Linee guida del 2021 *«ritengono preferibile che per gli orsi classificati nei livelli più alti della pericolosità sia adottata la misura dell'abbattimento»* e specificano a tal riguardo che la Provincia di Trento *«si è dotata di strutture atte al recupero e alla captivazione temporanea o permanente di orsi sin dall'inizio della fase di gestione ordinaria. In particolare, il recinto del Casteller è stato realizzato nel 2007 per ospitare sia orsi bisognosi di essere recuperati alla vita selvatica sia eventuali orsi problematici, catturati al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, in applicazione delle deroghe al regime di protezione che li caratterizza o in base ad ordinanze contingibili ed urgenti per motivi di sicurezza pubblica emanate dal Presidente della Provincia. Il recinto del Casteller è stato dotato, fin dalla costruzione, di barriere fisiche ed elettriche, proprio in quanto destinato ad accogliere esemplari di orso di provenienza selvatica, anche catturati a seguito di eventi che il Pacobace classifica come caratterizzati da elevati livelli di problematicità. Il numero di esemplari che il recinto è stato fin dall'origine destinato ad ospitare, e per cui quindi si sono acquisiti i pareri e le autorizzazioni di Ispra e del Commissariato del Governo, è pari a tre. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare ha partecipato al finanziamento del citato recinto, anche in relazione al fatto che*

lo stesso doveva almeno teoricamente avere valenza sovraprovinciale (arco alpino italiano). Nel dettaglio, il Casteller è composto da un'area esterna, dell'ampiezza complessiva di circa 8.000 metri quadrati, e da un'area interna, di circa 100 metri quadrati, dove sono ubicate le tane artificiali. L'area esterna, completamente boscata, è suddivisa in tre settori, che possono essere anche posti in comunicazione fra di loro»; C) nelle medesime Linee guida del 2021 viene poi sottolineato che «a quanto risulta il Casteller è l'unica struttura presente nella zona alpina, compresi i paesi di confine, attualmente autorizzata a detenere orsi problematici di origine selvatica. Non si è a conoscenza dell'esistenza di strutture con tali precise finalità e caratteristiche neanche nel resto d'Europa, a parte rarissime eccezioni. A questo riguardo va ribadito che, nei territori degli stati europei in cui è presente l'orso, le popolazioni di plantigradi sono gestite solitamente prevedendo l'abbattimento degli animali problematici/pericolosi e non la cattivazione a vita degli stessi. La soluzione dell'abbattimento è infatti ritenuta preferibile in gran parte dell'Europa in considerazione delle seguenti valutazioni di carattere tecnico: - orsi nati in libertà e abituati a muoversi a propria discrezione su spazi nell'ordine di grandezza di centinaia di kmq non possono trovare una situazione che replichi la medesima condizione in un'area delimitata, per quanto vasta essa possa essere; - gli orsi in cattività possono vivere molto più a lungo che in natura (sino a 30-40 anni); ciò comporta previsioni di custodia molto impegnative sotto tutti i punti di vista, a cominciare dal numero di esemplari che potrebbe essere necessario custodire già nel breve-medio periodo e dal relativo impegno in termini di realizzazione e gestione di strutture di contenimento; - la gestione degli orsi di origine selvatica in spazi contenuti implica, soprattutto nelle prime fasi di ambientamento, frequenti problemi di interazione tra gli stessi (salvo in alcune fasi, in natura gli orsi bruni conducono vita solitaria) che possono sfociare in aggressioni comportanti danni fisici e/o uccisioni; - in ogni caso, per gli esemplari che trascorrono del tempo entro tali strutture non è possibile una nuova liberazione

nell'ambiente naturale, dato il grado di assuefazione all'uomo che forzatamente determina la loro captivazione; - i costi da sostenere per realizzare e mantenere strutture in grado di contenere orsi di origine selvatica sono molto alti; essi non sono sostenibili nel medio-lungo periodo, avuto riguardo al fatto che il numero di animali coinvolti potrebbe crescere costantemente, di pari passo con la crescita della popolazione esistente in natura»; D) il Centro del Casteller «è dotato di un recinto suddiviso in tre settori, indipendenti ma eventualmente tra loro comunicanti, per la collocazione e la captivazione di orsi e lupi, dei quali uno è occupato stabilmente dall'orso M49 e gli altri devono essere necessariamente lasciati disponibili per la collocazione temporanea di ulteriori esemplari in situazioni di emergenza o per la cura e la riabilitazione in funzione del loro successivo rilascio a vita libera»; E) uno dei due settori del Centro del Casteller, «liberi fino alla data del 16 aprile 2023, è ora occupato dall'orsa JJ4, per la quale non è in alcun modo prefigurabile una reimmissione in natura», e «tale occupazione preclude la possibilità che tale medesimo settore sia occupato da esemplari di orso e lupo che dovessero necessitare di cure riabilitative per la loro reimmissione a vita libera, come già avvenuto nel 2022 con l'orso M78»; F) «deve ritenersi prioritario assicurare all'orso M49, ormai stabilmente ricoverato da tempo nel centro del Casteller, uno spazio il più ampio possibile, al fine di garantirgli le migliori condizioni di vita, consentendogli, quando possibile, di occupare più di un settore del recinto»;

Considerato che la censura, anch'essa dedotta con il quinto motivo di ricorso, incentrata sul fatto che il Presidente della Provincia non avrebbe considerato, ai fini della scelta della misura più appropriata, il Rapporto ISPRA-MUSE del gennaio 2021, è smentita - come già evidenziato - da una semplice lettura del parere depositato dall'ISPRA in data aprile 2023, nel quale l'Ente proprio in base a tale Rapporto inquadra l'esemplare denominato JJ4 nella categoria degli “*orsi ad alto rischio*”;

Considerato che - sempre avuto riguardo alla valutazione di misure alternative

all'abbattimento e, in particolare, alla misura della *«traslocazione dell'esemplare»* - le Associazioni ricorrenti a supporto del sesto motivo non hanno addotto elementi di prova idonei a smentire le affermazioni e le valutazioni contenute nell'impugnato decreto n. 10 del 2023, ove viene posto in rilievo che: A) un eventuale trasferimento dell'orsa in altro sito esterno al territorio della Provincia di Trento (misura *extra ordinem*, ossia non prevista dall'art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 9/2018) costituisce *«un'opzione non ragionevolmente percorribile a fronte dei moniti, puntuali e fondati su argomentazioni scientifiche, espressi da ISPRA nel suo parere, che mette in guardia i soggetti responsabili della decisione del trasferimento (in primis, la Provincia di Trento che detiene in custodia l'esemplare JJ4 e che dovrebbe avviare le procedure del suo trasferimento) dal valutare con attenzione ogni elemento che possa comportare rischi di fuga dell'animale, stante il comportamento particolarmente aggressivo mostrato dall'orsa JJ4»*; B) *«ad oggi la Provincia non dispone di una concreta alternativa prefigurata nei decreti cautelari del Presidente del TRGA di Trento n. 19 e n. 20 del 2023, ossia quella di un eventuale trasferimento dell'orsa JJ4 in altro sito esterno alla Regione Trentino – Alto Adige/ Südtirol, anche estero, che inderogabilmente offra elevati standard per le esigenze di sicurezza e di incolumità per i suoi frequentatori, nonché per gli operatori e per chi dovesse procedere con le operazioni di trasferimento»*; C) *«le comunicazioni di disponibilità, provenienti da soggetti esterni alla provincia, ad accogliere JJ4 in diverse strutture nazionali (Zoo Safari di Fasano) ed estere (Ma'Wa for Nature and Wildlife in Giordania, Gnadenhof fuer Baeren Hart bei Fuessing in Germania), citate nel parere ISPRA di data 20 aprile 2023, rappresentano, ad oggi, generiche e sommarie dichiarazioni di presa in carico dell'esemplare pericoloso di cui si discute»*; D) *«tali comunicazioni di disponibilità non specificano altresì alcun percorso delineato e certo circa la loro realizzabilità sia in termini temporali che fattuali (soprattutto legati alla sicurezza e incolumità delle persone, con riferimento a quanto richiesto*

dalla normativa in materia che vede il Nucleo Carabinieri CITES quale organo competente a rilasciare le relative autorizzazioni) e sia in termini di assunzione dei relativi costi, ed in questo momento non fanno altro che fraporsi alla speditezza dell'azione amministrativa, fermo restando quanto esposto da ISPRA circa la responsabilità - unica - del soggetto competente ad adottare l'eventuale decisione al trasferimento»;

Considerato che la censura dedotta con il settimo motivo di ricorso, incentrata sul fatto che la Provincia non abbia preso in considerazione la proposta formulata dall'Associazione LAV in data 12 aprile 2023 è palesemente infondata perché - come innanzi evidenziato - allo stato non risulta che tale proposta abbia superato lo stadio della mera manifestazione di disponibilità a provvedere al trasferimento dell'orsa *«in un santuario-rifugio sicuro»*, per tradursi in un progetto concretamente realizzabile, anche dal punto di vista economico;

Considerato che la censura incentrata sul passo della motivazione dell'impugnato decreto ove si si afferma che *«deve ritenersi prioritario assicurare all'orso M49, ormai stabilmente ricoverato da tempo nel centro del Casteller, uno spazio il più ampio possibile, al fine di garantirgli le migliori condizioni di vita, consentendogli, quando possibile, di occupare più di un settore del recinto»*: A) risulta infondata se posta in relazione con il precedente passo della motivazione ove si afferma che il Centro del Casteller *«è dotato di un recinto suddiviso in tre settori, indipendenti ma eventualmente tra loro comunicanti, per la collocazione e la captivazione di orsi e lupi, dei quali uno è occupato stabilmente dall'orso M49 e gli altri devono essere necessariamente lasciati disponibili per la collocazione temporanea di ulteriori esemplari in situazioni di emergenza o per la cura e la riabilitazione in funzione del loro successivo rilascio a vita libera»*, perché la destinazione di più di un settore del recinto all'orso M49 ben potrebbe essere solo temporanea; B) paradossalmente finisce per avvalorare la scelta operata dal Presidente della Provincia con l'impugnato decreto, perché le stesse Associazioni ricorrenti ammettono che *«un orso non può e non deve essere trattenuto a lungo in angusti*

spazi del tutto incompatibili con le caratteristiche etologiche di animali che si spostano anche di chilometri in un giorno», arrivando a definire la misura della captivazione permanente di un orso «antistorica» e «al di fuori dell'ordinamento giuridico»;

Considerato che - tenuto conto di quanto innanzi evidenziato in merito all'indimostrata praticabilità del trasferimento dell'animale in altra struttura - è infondato anche l'ottavo motivo, con il quale le Associazioni ricorrenti lamentano che la Provincia abbia tenuto un *«approccio del tutto generico e superficiale sull'aspetto dirimente della traslocazione»*, e comunque non si comprende per quale ragione la Provincia fosse comunque tenuta ad acquisire il parere del Servizio del Ministero dell'Ambiente cui compete valutare l'idoneità delle strutture destinate a contenere animali pericolosi;

Considerato che - tenuto conto delle considerazioni innanzi svolte in merito al quadro fattuale dell'aggressione - non colgono nel segno neppure le censure dedotte con il nono motivo, relative ai due pareri depositati dall'ISPRA in data 19 e 20 aprile 2023, perché l'ISPRA, così come il Presidente della Provincia, ha formato il proprio convincimento tenendo conto degli elementi in suo possesso, che comunque risultano adeguati e non smentiti dalle ipotesi formulate nelle relazioni dei consulenti delle Associazioni ricorrenti;

Considerato che neppure vale a smentire le considerazioni sin qui svolte il ragionamento critico pur sviluppato nella motivazione del decreto cautelare monocratico n. 27 del 2023 - secondo il quale, *«se è assodato che la soluzione - qualunque essa sia - della vicenda di JJ4 non può identificarsi con la soluzione dell'intero problema dell'attuale sovrabbondanza di orsi nel territorio provinciale, allo stesso tempo la legittimazione di un automatico sillogismo motivazionale “orso problematico di cui al n. 18 PACOBACE - indisponibilità locale di una struttura di captivazione permanente - indisponibilità a ricercare altrove un'altra struttura - abbattimento inderogabilmente necessitato” condurrebbe per forza di*

cose ad un utilizzo seriale e del tutto sviato dell'istituto proprio della l.p. n. 9 del 2018, nei suoi effetti non dissimile a quello già censurato da questo stesso Tribunale, con riguardo al pur diverso istituto dell'ordinanza contingibile e urgente ..., mediante la sua sentenza n. 150 del 29 settembre 2021» - perché: A)

tale ragionamento dev'essere pur sempre inquadrato nella prospettiva della decisione cautelare assunta dal Presidente del Tribunale, che ha preso in considerazione anche l'eventualità di un trasferimento dell'animale in quanto prospettata da una delle Associazioni ricorrenti, ma non ha mancato di definire «*extra ordinem*» questa eventualità; B) non risulta che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, le Associazioni ricorrenti, o soggetti terzi abbiano prospettato misure alternative all'abbattimento concretamente praticabili;

Considerato che, nonostante le considerazioni sin qui svolte, tuttavia il Collegio - nel rinviare al merito ogni valutazione sulle eccezioni di carenza di legittimazione ad agire dell'Associazione ricorrente e delle Associazioni intervenienti, formulate dalla Provincia di Trento e dal Comune di Cles con le rispettive memorie depositate in data 22 maggio 2023 - ritiene che: A) stante la peculiarità della fattispecie - caratterizzata dalla circostanza che non è ancora decorso il termine per impugnare le Linee guida del 2021 e il rapporto ISPRA-MUSE del gennaio 2021, nonché dalla possibilità che a un'eventuale reiezione della domanda cautelare in esame consegua immediatamente l'abbattimento dell'orsa (come espressamente previsto nel dispositivo dell'impugnato decreto n. 10 del 2023), così vanificando la possibilità di un appello cautelare avverso la presente ordinanza - sussistano i presupposti per accogliere a termine la predetta domanda cautelare, disponendo la sospensione dell'impugnato decreto n. 10 del 2023 fino al 27 giugno 2023, in modo da consentire l'eventuale proposizione di motivi aggiunti e/o di un appello cautelare avverso la presente ordinanza; B) entro tale termine il Ministero dell'Ambiente e le Associazioni ricorrenti ben potranno - sinergicamente o ciascuno nel proprio ambito - attivarsi per formulare alla Provincia di Trento concrete proposte di trasferimento dell'orsa in altra idonea struttura, ubicata nel

territorio nazionale o in uno Stato estero (misura che, come già evidenziato nel decreto cautelare monocratico n. 27 del 2023, sebbene risulti già attuata in passato nel caso dell'orsa DJ3, trasferita in una riserva tedesca, e dell'orso M57, trasferito in una riserva ungherese, tuttavia si configura *extra ordinem* rispetto all'abbattimento o alla captivazione permanente), avendo cura di individuare le risorse necessarie per realizzare il trasferimento, non potendo i relativi oneri gravare sulla Provincia di Trento (proprio in quanto trasferimento dell'animale è pur sempre una misura *extra ordinem*);

Considerato che, in ragione di quanto precede, sussistono altresì i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento accoglie, nei limiti indicati in motivazione, la domanda cautelare presentata unitamente al ricorso in epigrafe indicato e, per l'effetto, sospende l'impugnato decreto del Presidente della Provincia di Trento n. 10 del 2023 fino al 27 giugno 2023.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Fissa, per la trattazione del merito, la pubblica udienza del 14 dicembre 2023.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Fulvio Rocco, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere, Estensore

Antonia Tassinari, Consigliere

L'ESTENSORE
Carlo Polidori

IL PRESIDENTE
Fulvio Rocco

IL SEGRETARIO